

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 24-05-2013, n. 12861

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23077/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato DE FEIS FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 138/29/2009 della Commissione Tributaria Regionale di BARI - Sezione Staccata di TARANTO del 6.10.09, depositata l'8/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

Osserva:

La CTR di Bari ha accolto l'appello di M.N., appelli proposti contro la sentenza della CTP di Taranto n. 118-05-2008 che aveva respinto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF-IRAP per l'anno 1999, emesso per recuperare a tassazione redditi derivanti da compensi professionali percepiti all'estero e che il contribuente aveva impugnato prospettando sia di essere cittadino straniero e di non essere tenuto a dichiarare in Italia detti redditi, sia di avere definito la questione qui controversa a mezzo di condono ai sensi della [L. n. 289 del 2002](#), art. [9](#).

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che le censure formulate dall'Agenzia apparivano sprovviste di prova, giacchè non emergeva "l'effettività della fissazione del domicilio del signor M.N. in Italia, nel periodo in considerazione" e ciò vuoi perchè era risultato non vero che il contribuente e la sua famiglia risiedessero, di fatto, stabilmente in Italia (mentre agli atti vi era certificazione anagrafica del Principato di Monaco circa la loro residenza in quel Paese sin dal 1983); vuoi perchè non era risultato vero che il contribuente avesse stipulato in Italia numerosi atti di compravendita e contratti assicurativi (risultando invece che il medesimo contribuente fosse proprietario di un solo immobile sito in Taranto); vuoi perchè si trovavano in atti numerose ricevute di pagamenti di forniture di elettricità e gas relative alla abitazione del contribuente sita nel Principato. Quanto alla questione dell'efficacia del condono, la CTR ha ritenuto che i redditi professionali esteri e quelli prodotti in Italia "risultano tassati in Italia con la dichiarazione dei redditi alla medesima stregua e cumulativamente", sicchè la definizione effettuata ex art. 9 predetto non può non comprendere anche "i proventi professionali prodotti all'estero". Diversa è l'ipotesi prevista nell'art. 8, comma 5, della stessa legge che trova riferimento applicativo ai soggetti ed imponibili non rientranti nelle categorie professionali i quali ultimi - infatti - trovano collocazione in quadri della dichiarazione diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo e soggiacciono ad imposta sostitutiva.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi [dell'art. 375 c.p.c.](#)

Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione della [L. n. 289 del 2002](#), art. [9](#)) la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia ritenuto efficace anche ai fini del reddito

prodotto all'estero la definizione effettuata dalla parte contribuente in applicazione dell'art. 9 dianzi menzionato, per quanto quest'ultima escluda espressamente dalla base reddituale definibile i redditi del tipo appena indicato.

Il motivo appare fondato ed accoglibile.

Ed invero il menzionato art. 9, comma 1, recita come di seguito: "I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dall'art. 8, commi 3 e 4, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lett. a), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'art. 8, comma 5, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate".

I redditi che sono espressamente esclusi secondo la previsione dell'art. 8 comma 5, sono proprio quelli della categoria di cui qui si tratta, secondo quanto espressamente detta la norma or ora richiamata: "Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4".

Alla luce della chiara previsione del combinato disposto delle due norme, quindi, il giudice del merito ha fatto erronea applicazione alla specie di causa della disciplina dell'art. 9 più volte menzionato, sicchè la sentenza - sul punto - merita cassazione. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso (centrati tutti sul difetto di motivazione) la parte ricorrente si duole del fatto che - in sostanza - il giudice del merito abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze probatorie dedotte in atti da essa parte qui ricorrente, vuoi in ordine al fatto che l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2000 era stato notificato proprio a mani del M. presso la sua dimora di Tarante; vuoi perchè era stata valorizzata una circostanza del tutto priva di significato, e cioè il fatto che risultassero pagate bollette di forniture della residenza Monegasca; vuoi in ordine alla documentata esistenza di numerosi rogiti ed atti pubblici diversi (prodotti con atto di appello: terzo gruppo di allegati) che avrebbero dovuto considerarsi idonei (anche alla luce delle espresse dichiarazioni ivi fatte dallo stesso M.) a evidenziare come - in realtà - la parte contribuente abbia mantenuto il proprio domicilio (siccome sede principale dei suoi affari ed interessi) sul territorio nazionale ed in specie in Tarante.

Anche detti motivi appaiono fondati e possono essere accolti.

Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio dall'Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della sentenza impugnata (e dai dati fattuali da quest'ultima valorizzati, privi di effettiva valenza induttiva) che il giudice del merito - negligenemente - non ha tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli anzidetti elementi, essendosi limitato il medesimo giudice ad assumere insussistenti le prove a favore della tesi dell'Agenzia, senza però farne analitica considerazione.

E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi allorquando sussiste un'adeguata incidenza causale (come nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo" (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003). Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto non adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito che costituiscono senz'altro idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio. Conseguentemente da ciò entrambi i motivi di impugnazione possono essere accolti e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di secondo grado che - in diversa composizione - tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell'atto di appello proposto dall'Agenzia e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 15 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013